

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1988¹ sulle indennità parlamentari;

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2011²;

visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2011³,

decreta:

I

Articolo unico

Le retribuzioni e le indennità menzionate qui di seguito, previste dalla legge del 18 marzo 1988⁴ sulle indennità parlamentari (LI) e dall'ordinanza del 18 marzo 1988⁵ concernente la legge sulle indennità parlamentari, sono adeguate al rincaro come segue:

- a. la retribuzione annua per i lavori preparatori di cui all'articolo 2 LI è aumentata di 1000 franchi;
- b. la diaria di cui all'articolo 3 capoverso 1 LI è aumentata di 15 franchi;
- c. l'indennità annua per spese di personale e di materiale di cui all'articolo 3a LI è aumentata di 1250 franchi;
- d. l'indennità per il vitto di cui all'articolo 3 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentata di 5 franchi;
- e. l'indennità di pernottamento di cui all'articolo 3 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentata di 10 franchi;
- f. l'indennità per il vitto e quella di pernottamento per le attività all'estero di cui all'articolo 3 capoverso 3 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari sono aumentate di 25 franchi;
- g. l'indennità di percorso di cui all'articolo 6 capoverso 3 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentata di 1,50 franchi;

¹ RS **171.21**

² FF **2012** 265

³ FF **2012** 275

⁴ RS **171.21**

⁵ RS **171.211**

- h. l'assegno di presidenza di cui all'articolo 9 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 4000 franchi;
- i. l'assegno di vicepresidenza di cui all'articolo 9 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 1000 franchi.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.